

Allegato "C" all'atto Repertorio n. 151.718/42.577

STATUTO

"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L'ARCOBALENO - ODV"

ART. 1

DENOMINAZIONE - FORMA GIURIDICA - SEDE - DURATA

L'"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L'ARCOBALENO - ODV", è un'associazione costituita ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs.117/2017 (Codice Terzo Settore) sue modifiche ed integrazioni.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente statuto nel Registro unico nazionale del terzo settore e nella relativa sezione territoriale, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche l'espressione "organismo di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV".

In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "organismo di volontariato" o l'acronimo "ODV".

L'organizzazione ha sede legale in Porcia (PN), Via delle Acacie n.18.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

OGGETTO - FINALITA'

Art. 2) L'associazione è apartitica e aconfessionale e ispira le sue attività ai valori della solidarietà e della condivisione e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e rivolgendole principalmente a favore di soggetti terzi. Le sue specifiche finalità sono quelle di:

a) contribuire alla tutela dei minori in difficoltà familiare e intervenire nell'opera di prevenzione del disagio sociale attraverso:

1. l'accoglienza temporanea residenziale e non residenziale in strutture protette di minori considerati a rischio con l'obiettivo del loro reinserimento familiare;

2. l'accoglienza e la cura educativa nelle relazioni del minore e della sua famiglia;

3. la promozione e la formazione del volontariato, sia individuale che familiare;

4. la sensibilizzazione del territorio alle problematiche minorili;

5. l'individuazione e la preparazione di coppie e/o singoli aperti all'accoglienza di minori in difficoltà familiari;

6. la formazione e il sostegno permanente delle eventuali famiglie affidatarie.

b) Valorizzare e diffondere una cultura orientata alla solidarietà e di attenzione alle povertà emergenti attraverso:

1. l'informazione sui bisogni, le povertà, l'emarginazione presenti soprattutto sul territorio;

2. la promozione e il sostegno di iniziative caratterizzate dalla gratuità e dalla condivisione;

3. la collaborazione con Enti locali, le autorità, le organizzazioni sociali, sia pubbliche che private, nella ricerca dei bisogni e delle cause e nella promozione di servizi, quale risposta ai bisogni emergenti delle fasce più deboli della popolazione del territorio.

Pertanto le finalità perseguite dall'associazione rientrano tra le attività individuate nell'art.5 comma 1 del D.Lgs.117/2017 e precisamente nelle lettere a), d), i), l) e q) precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Le suddette finalità saranno perseguite dall'Associazione attraverso la collaborazione con l'"Istituto delle Suore Figlie di San Giuseppe del Caburlotto", congregazione religiosa con sede in Venezia, Dorsoduro 1690/A, sia per l'apporto professionale di personale di servizio e/o di coordinamento, sia per il progetto generale e la linea educativa sottostanti, che l'Associazione condivide integralmente e promuove direttamente con i propri mezzi patrimoniali e con l'impegno personale degli associati, anche attraverso specifiche convenzioni.

Per le attività di interesse generale di cui sopra l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Co-

dice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, ma comunque strumentali e secondarie rispetto ad esse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione si propone di analizzare attentamente i sostenitori che offrono aiuti economici, escludendo quei finanziatori che potrebbero condizionarne l'autonomia, o per i quali sia stato accertato, o pubblicamente riconosciuto, il probabile coinvolgimento in situazioni eticamente riprovevoli o comunque in contrasto con i valori promossi dall'Associazione. L'associazione afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento economico, politico, confessionale, sociale e scientifico che possa in qualche modo pregiudicare la sua indipendenza.

L'organizzazione di volontariato opera con base nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 3

Ammissione degli associati

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo re-

stando quanto previsto al successivo articolo 6.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5

Associato Volontario e attività di volontariato

Sono associati volontari gli associati che svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie. Essi operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il mancato paga-

mento di due annualità della quota associativa è valutato come manifestazione di recesso da parte dell'associato.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7

Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- l'Organo di revisione

ART. 8

L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o lettera o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento al recapito risultante dal libro degli associati.

L'avviso verrà inoltre affisso all'albo esposto nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata dall'organo amministrativo a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante nominato dallo stesso Presidente dell'assemblea. Il verbale è conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione e in particolare approva il progetto educativo, il regolamento esecutivo e il programma di attività proposti dall'organo amministrativo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi il diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi il diritto di voto presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi il diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

ART. 12

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo la determinazione della stessa assemblea, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il loro incarico è gratuito.

Nel caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi motivo essa sia dovuta, l'amministratore cessato verrà sostituito con il primo dei non eletti, sulla base di una lista che dovrà essere redatta al momento dell'elezione dell'organo di amministrazione. Nel caso di esaurimento o di assenza di una lista di non eletti consiglieri, è necessario convocare l'assemblea per procedere ad una nuova elezione.

L'organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'organo amministrativo deve avvenire con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora stabilita per la riunione, anche a mezzo telefono o e-mail.

Le riunioni dell'organo amministrativo si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In ogni caso l'organo di amministrazione è validamente costituito, senza formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed almeno un componente effettivo dell'organo di controllo.

L'organo amministrativo, salvo l'ipotesi precedente, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi

componenti in carica.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- fissa le norme regolamentari dell'associazione;
- valuta il progetto educativo del "Gruppo Famiglia" e predispone il regolamento esecutivo entrambi da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea, il tutto in considerazione delle suddette finalità di sostegno e adesione ai programmi educativi dell'"Istituto delle Suore Figlie di San Giuseppe del Caburlotto";
- determina il programma di lavoro dell'Associazione in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assume e licenzia il personale con le modalità previste dal regolamento esecutivo;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- determina l'ammontare dei contributi a carico delle persone accolte ed ospitate;
- delega ad uno o più amministratori o a terzi singole funzioni al fine di rendere più efficace la gestione dell'Associazione, conferendo ad essi la rappresentanza della stessa nei limiti dei poteri conferiti.

ART. 13

Il Presidente

Il presidente dell'organo amministrativo rappresenta legalmente l'organizzazione, anche in giudizio e compie tutti gli

atti che la impegnano verso l'esterno.

Il potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per cause naturali.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, quando nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; la sua firma farà fede dell'impossibilità del Presidente.

Il Presidente può delegare a terzi il compimento di specifici atti e compiti, su conforme delibera dell'organo amministrativo.

ART. 14

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico o composto da un numero di componenti come determinato dall'assemblea, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 ed eventualmente per volontà assembleare anche quando la nomina di tale organo non è richiesta dalla legge e dura in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 21 del D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamen-

to delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di revisione dura in carica un triennio, salvo diversa previsione da parte di norme imperative.

Art. 16

Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, ai quali hanno facoltà di accedere concordando con l'organo amministrativo una data per l'accesso agli stessi libri entro 30 giorni dalla richiesta fatta.

ART. 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

Bilancio di Esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e si chiude il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ove particolari motivi lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.117/2017 e sue modifiche ed integrazioni, nei tempi previsti dalla Legge.

ART. 21

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adot-

tato dall'organizzazione.

ART. 24

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
I volontari che prestano attività di volontariato, anche se non associati, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

Responsabilità dell'organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

ART. 26

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 27

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

Disposizioni finali

RINVIO

Per tutto quanto non prevede il presente statuto, si applicano le disposizioni di legge ed in particolare quelle contenute nel codice civile e quelle dettate in materia di enti del terzo settore (ETS) D.lgs.117/2017 e dei decreti attuativi.

Il presente statuto recepisce la normativa che disciplina il Codice del Terzo Settore e in particolare quella contenuta nel Decreto Legislativo 117/2017 e nei decreti attuativi.

I riferimenti alle norme di legge si riferiscono alle norme per tempo vigenti pertanto lo statuto si conforma automaticamente alla norma.

Il presente statuto è finalizzato all'iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione riservata alle ODV nel registro unico nazionale del terzo settore.

F.to d. Tondato Roberto

F.to Romano Jus (L.S.)